

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi integrato e promulgato solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa istituisce alcune concessioni in favore di studenti e maestri – con immediato riferimento a quelli bolognesi – che vengono a costituire i diritti fondamentali riconosciuti dall'autorità imperiale a tali categorie di soggetti.

I princípi così sanciti riguardano i seguenti punti:

1. a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in completa libertà e sicurezza per raggiungere i centri di studio che desiderano liberamente frequentare
2. studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione imperiale contro ogni molestia e danno e non possono subire rappresaglie
3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini per essere affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione ecclesiastica, al vescovo locale



# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

- ➔ La “dieta di Roncaglia”(1155)
- ➔ Bulgaro, Martino, Iacopo e Ugo: gli “iura regalia” (“iura reservata principis”)
- ➔ Federico I: inserimento della *Habita* fra le “leggi romane”, che contiene...
- ➔ privilegi per gli studenti (libertà di circolazione, esenzione tributaria, immunità da rappresaglia), e...
- ➔ privilegi per i professori: giurisdizione civile e criminale sugli studenti



Federico Barbarossa con i figli Enrico e Federico, 1179-91, miniatura tratta dalla Cronaca dei Guelfi, Abbazia di Weingarten  
L'imperatore è seduto sul trono e regge nelle

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

---

## ➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

- Regalie = complesso di pertinenze e diritti a contenuto giurisdizionale e fiscale rivendicate dall'Impero
- Partecipazione dei 4 dottori:
  - apparente ambiguità: collaborano con istituzioni comunali a Bologna, ma favoriscono la riappropriazione, da parte imperiale, dei diritti pubblici erosi dalle città
  - intervengono nella definizione delle Regalie assieme ad altri esperti di diritto (non meglio specificati) poiché ciò non interessa la sola materia romanistica, ma la più complessiva tradizione del diritto regio

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

## ➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

- non viene messa in discussione la sovranità eminente dell'Impero, pur in un quadro di sviluppo delle autonomie comunali
- i 4 dottori cercano di promuovere il ritorno al Diritto Romano come diritto territoriale generale, in l'Italia e nell'intero Occidente, e vedono nell'imperatore lo strumento per realizzare tale disegno

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

---

## ➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

- a Roncaglia viene anche emanata una *Constitutio pacis* con la quale si proibisce, fra l'altro, la stipulazione di leghe entro le città e tra i Comuni: sembrano posti i fondamenti di un nuovo assetto politico, in una collaborazione effettiva dei principi del diritto romano con la restaurazione delle antiche regole dell'amministrazione del regno d'Italia
- Federico I non fa alcun cenno a un diritto particolare delle città, già comunque riconosciuto in molti casi attraverso la legittimazione delle *Consuetudines*, poiché pare interessato soprattutto a riaffermare la vigenza di vari aspetti del diritto pubblico romano attraverso altre tre leggi perdute (citate in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi)

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

---

## ➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

1. costituzione *Omnis* = ogni giurisdizione o potere amministrativo risiede presso il principe e tutti i giudici e funzionari devono ricevere da lui il potere e prestare apposito giuramento secondo la legge (in base alla Nov. 8)
  - ▶ si ribadisce il principio della superiorità dell'autorità imperiale, che verrà poi sancito nella Pace di Costanza (1183) come investitura ai consoli delle città da parte dell'imperatore o di un suo rappresentante, da rinnovarsi ogni 5 anni; principio in pratica scarsamente osservato

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

---

➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

2. costituzione *Palatia* = il sovrano può stabilire i propri palazzi e le proprie residenze dove vuole

- ▶ reazione ai tentativi delle città del Regno Italico di allontanare o eliminare la sede dell'imperatore, come segno più evidente della sua giurisdizione

(prassi già sancita dai Capitolari franchi, secondo cui in ogni città del regno doveva avere sede un palazzo regio; a Pavia nel 1024 i cittadini, appena avuta notizia della morte di Enrico II, distruggono il Palazzo Imperiale e non ne consentiranno più la riedificazione in città)



# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

➔ **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

3. costituzione *Tributa* = prospetta un quadro succinto del sistema tributario romano prevedendo sia imposte sulle terre che sulle persone

- ▶ non esprime un comando (e quindi non è una legge in senso stretto, per la mancanza del dispositivo), ma spiega cosa è dovuto all'imperatore, essendo forse un testo preparatorio di una vera e propria legge
- ▶ è derivata dalla materia contenuta nei *Tres Libri* e quindi ne conferma la conoscenza nell'ambiente bolognese alla metà del sec. XII

# La dieta di Roncaglia e la costituzione *Habita* di Federico I (1155-58)

---

## **Dieta di Roncaglia:** *constitutio de regalibus* (1158)

“Le regalie sono le seguenti: le arimannie, le vie pubbliche, i fiumi navigabili e quelli dai quali derivano canali navigabili, i porti, i tributi che si percepiscono sulle rive dei fiumi, le esazioni che comunemente si chiamano telonei, le monete, i compendi delle multe e delle pene, i beni vacanti e quelli che per legge vengono tolti agli indegni, eccetto quelli che sono conferiti a qualcuno con speciale provvedimento e i beni di coloro che contraggono nozze incestuose nonché i beni dei proscritti e dei condannati, secondo quanto dispongono le recenti costituzioni, le prestazioni di angarie e parangarie, di carri e di navi e le imposizioni straordinarie a favore della maestà regia, la potestà di creare magistrature per amministrare la giustizia, le zecche e i pubblici palazzi nelle città in cui esistono per tradizione, i redditi della pesca e delle saline, i beni dei rei di lesa maestà e la metà dei tesori trovati in luogo sacro o in terre di pertinenza dell’imperatore se questi non avrà collaborato al loro ritrovamento; se avrà collaborato, tutto spetta a lui”.



La pace di Costanza (1183) pone fine alla lotta tra l'Impero di Federico I e i comuni del centro-nord Italia, che si erano alleati in difesa delle proprie libertà contro le regalie imperiali riaffermate con la forza del diritto (Roncaglia 1158) e poi delle armi dal Barbarossa.

La nascita della Lega lombarda, con il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167, segnò una svolta decisiva nel conflitto. Infatti a Legnano (1176) i comuni, sempre più coscienti della propria autonomia politico-economica, sconfiggono l'esercito imperiale e dopo lunghe trattative diplomatiche Federico I accetta di riconoscere le magistrature comunali in cambio del formale diritto di legittimarne l'elezione.

# Scuole alternative a Bologna

---

## ➔ il problema della “scuole minori”

- la geografia produttiva di molti mss. canonistici attesta l'attività di vari centri di studio in area anglo-normanna tra i secc. XII e XIII (Kuttner)
- altre “scuole” in Provenza, Arles, Saint Gilles, Avignone e Montpellier, ove è attivo Piacentino negli anni '60 del sec. XII
- scuole legate alla produzione di opere destinate alla pratica forense, con attenzione alla procedura giudiziaria secondo le regole processuali giustiniane e al complesso sistema delle azioni

# Gli “allontanamenti”

---

- ➔ Anni '80 del XII secolo
- ➔ Pillio da Medicina va a Modena (ma anche a Piacenza); Vacario va in Inghilterra, altri si spostano in Francia (ad es. Montpellier)
- ➔ Si formano le università minori: Vicenza, Arezzo, Vercelli... e poi Padova, Siena, Perugia
- ➔ Maggiore interesse per la prassi (diritto canonico, diritto longobardo, diritto locale, diritto feudale, procedura)
- ➔ Rimane un certo gusto per la retorica
- ➔ Si usa la tecnica delle *oppositiones contrariorum*: le *Quaestiones disputatae*

# La scienza giuridica nelle scuole extrabolognesi

---

- ➔ Rimangono come pilastro gli apparati “bolognesi” di Azzone, Ugolino e Accursio
- ➔ Fuori Bologna: meno apprendimento critico del testo e più soluzioni razionali sulla base delle fattispecie concrete; le *Quaestiones*
- ➔ Contatto con i tribunali: la processualistica

# Altre tecniche interpretative

---

- ➔ *Distinctiones*: scomposizione analitica dei punti di diritto
- ➔ *Regulae iuris* (*generalia, brocarda*): proposizioni singole che sintetizzano un principio di diritto, senza bisogno di dimostrazione ulteriore
- ➔ *Casus*: fattispecie pratiche esemplificative
- ➔ *Dissensiones dominorum*
- ➔ *Summa*: trattazione sistematizzante (soprattutto sul *Codex*)
- ➔ *Quaestiones disputatae*

# *Quaestiones disputatae*

---

- ➔ Da metà del XII sec. in determinati periodi
- ➔ Possono essere “ex facto emergentes”
- ➔ *Quaestiones statutorum, quaestiones feudorum*
- ➔ Non si possono trattare i “casus legis”
- ➔ *Quaestio - pro e contra - solutio*
- ➔ *Oppositio contrariorum* come tecnica di ragionamento (Graziano, *Decretum*, ca. 1140; prima anche Pietro Abelardo, *Sic et non*)
- ➔ Raccolte di *Quaestiones*, e poi il loro inserimento nei *consilia*, nelle *lecturae* (Odofredo), nelle *summae*, nei trattati monografici



# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Rogerio

- forse allievo di Bulgaro e insegnante a Bologna nei tardi anni '50 del sec. XII
- si reca poi a insegnare in Provenza
- compone due brevi commenti (*Summae*) al Codice e alle Istituzioni

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Piacentino

- compone a Mantova (1160) la *Summa Cum essem Mantuae* (nota anche come *Libellus de actionum varietate*, legata alle esigenze della pratica processuale)
- analoga opera sulle azioni composta anche da Anselmo dall'Orto, forse dopo il suo ritorno a Milano, ove è console tra 1162 e 1165
- si trasferisce quindi in Provenza tra 1162 e 1164 e a Montpellier redige una *Summa Codicis* e una *Summa Institutionum*
- ritorna poi brevemente a Piacenza e quindi insegna a Bologna e di nuovo nella città natale, per terminare poi la vita a Montpellier

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Piacentino

- avvia una *Summa ai Tres Libri*, che non conclude a causa della morte, avvenuta intorno al 1182
- *Sermo de legibus*: discorso pubblico sulle leggi e la giurisprudenza redatto e letto a Bologna, denso di richiami teologici e filosofici che rispecchiano la maggior fortuna di queste due discipline nella tradizione francese (afferma che la giurisprudenza è “verissima filosofia”)
  - ▶ ultimo esempio di approccio anche filosofico al diritto, sulla scia di Martino, che dai maestri successivi verrà invece studiato con un rigore tutto pratico e in stretta attinenza ai soli testi giuridici

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Carlo di Tocco

- allievo, come Azzone, di Giovanni Bassiano, e già prima di Piacentino (forse a Piacenza)
- tornato poi a Benevento scrive la glossa alla Lombarda, adottata come apparato ordinario nelle edizioni del sec. XVI
  - ▶ confluenza tra cultura romanistica e cultura langobardistica, che nell'Italia meridionale si sviluppa soprattutto nel campo del diritto feudale

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

- nel Mezzogiorno più che altrove si coltiva il filone di studi dedicati ai feudi e ai *Tres Libri*:  
si ricordano i commenti ai TL di **Andrea Bonello**, **Niccolò Spinelli** e **Luca da Penne** e  
i commenti ai *Libri Feudorum* di **Andrea d'Isernia** (scritto quando non era più professore, ma giudice della Magna Curia), di **Niccolò Spinelli** e, verso fine '400, di **Matteo d'Afflitto**
- dagli anni '70 del '400 anche la materia feudale diviene oggetto di corsi nello Studio di Napoli → legami con il mondo della pratica attuati dai funzionari della curia angioina e dell'amministrazione giudiziaria
- nel trattato di Andrea d'Isernia *Super usibus feudorum* per la prima volta viene preso in considerazione il complesso del diritto feudale vigente nel Regno

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Guido da Suzzara

- insegna a Modena, Padova, Napoli, Reggio e pure a Bologna, ove torna anche negli ultimi anni di vita: autore anche di quella sorta di *ordo iudiciarius* (il *De ordinatione causarum*), nel quale sono raccolte le formule per i libelli, ma anche osservazioni e consigli diretti agli avvocati
- ▶ il suo interesse per la prassi lo porta anche a lanciare il genere delle *Quaestiones Statutorum* (e di questa sua opera danno notizia Giovanni d'Andrea e Alberico da Rosciate), la cui raccolta non pare però sfruttata da Alberto da Gandino, che preferisce impostare il suo analogo e celebre lavoro, come avverte lo stesso autore nel Proemio, su quello analogo di Alberto Galeotti (che insegna a Padova, Modena, Napoli e Parma)

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Pillio da Medicina

- discepolo di Odorico, Piacentino e di Giovanni Bassiano, emigra a Modena circa dal 1180 e vi rimane fino al 1201, quando riappare nelle fonti bolognesi
- compone a Modena la *Summa Cum essem Mutine* (articolata come una serie di *Quaestiones*), è innovatore nel metodo didattico e pure feudista eccellente: compone una *Summa* e un apparato di glosse ai *Libri feudorum* (condotta sulla redazione “ardizzoniana”)
- elabora la teoria del “dominio diviso”, legittimando il diritto reale del vassallo sul beneficio (dominio diretto-dominio utile)

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Pillio da Medicina

- oltre a continuare una *Summa* e un apparato di glosse ai *Tres Libri* iniziati dal suo maestro Piacentino, prepara a Modena il *Libellus disputatorius* = rassegna di principi tratti dalla compilazione giustiniana e corredata da elenchi di fonti normative pro e contro
  - ▶ è destinato ai pratici, ma usato anche come base di un nuovo metodo didattico nella II redazione, ove i contrasti sui singoli principi sono corredata dalla soluzione del maestro (metodo basato su tecniche dell'argomentazione che prelude alla diffusione delle *Quaestiones ex facto emergentes* affermatesi nei secc. XIII e XIV)
  - ▶ dalla II redazione del *Libellus Disputatorius* si hanno anche preziose notizie sul funzionamento della "scuola" modenese verso la fine del sec. XII: gli studi vertono, come al solito, su Istituzioni, Codice e Digesto; gli anni di corso sono per consuetudine 4, ma si prolungano anche sino a 10 per l'ignoranza degli allievi



# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

## ➔ Pillio da Medicina

- è anche autore delle *Quaestiones Aureae*, che sono le prime ad essere stampate nel XVI sec., ove richiama anche il diritto longobardo, allega fonti canoniche e usa pure costituzioni di Federico I



Sepolcro di Pietro Cerniti (1338): maestro anche di Francesco Petrarca, soprannominato "*vir memoriosus*" dai contemporanei. L'immagine pare illustrare la disputa di una *quaestio*

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

- ➔ oltre alla *Summa* incompiuta di Piacentino-Pillio ai *Tres Libri* vi è anche quella del giudice **Rolando da Lucca**:
  - ▶ composta verso la fine del sec. XII e dedicata a Enrico VI, è l'unica completa, benché manchino i titoli 19-27 del l. 12; viene rivista in una II redazione nel II decennio del '200; è forse la maggiore opera di carattere pubblicistico composta nell'età dei Glossatori
  - ▶ nel Proemio dichiara che l'approfondimento delle materie contenute nei TL serve a conoscere i diritti fiscali dovuti all'imperatore per rispettarne le prerogative e far sì che egli a sua volta non ecceda nel rivendicare i propri diritti

# La scienza giuridica e le scuole extrabolognesi

---

- ▶ La *Summa* di Rolando da Lucca ha un dichiarato intento politico, riflettendo l'orientamento filoimperiale del suo autore
- ▶ Piacentino, invece, aveva studiato i TL per altri motivi: la passione per il mondo antico, l'attenzione alla retorica, la perizia grammaticale, che lo spingono ad affrontare la *nimia difficultas* del testo, unita anche a una certa ambizione a intraprendere quello che poi Pillio definirà un *opus inusitatum*
- ▶ ai TL, lontano da Bologna, sono poi dedicate le Letture di Martino da Fano, Duilio Gambarini, Andrea Bonello da Barletta, corredate in seguito di *additiones* nelle scuole francesi e in quella di Napoli

# Egemonia del “modello” bolognese

---

- Bologna esercita di fatto una supremazia nel campo dello studio del diritto, che si esprime riflettendo una matrice di interessi e di metodi che influenza anche la produzione realizzata nelle cd. “scuole minori”, proprio perché essa si richiama concretamente a modelli legati al magistero e all’interesse scientifico coltivato a Bologna
  - ▶ anche le *Summe* composte a Mantova o a Modena (da Piacentino e Pillio) rappresentano il prodotto di maestri legati alla tradizione bolognese

# Egemonia del “modello” bolognese

---

- a Bologna si deve riconoscere un primato nello studio del diritto grazie all'approntamento di tecniche esegetiche che vengono poi esportate in altri centri italiani e stranieri e che si devono ad autori di formazione bolognese
- la *Summa* del canonista Stefano di Tournai, che dopo avere studiato teologia in patria va a studiare diritto romano a Bologna, viene pubblicata dopo il 1160 a Orléans, ma è considerata un lavoro di chiara influenza e ispirazione bolognese, tanto da contribuire alla diffusione della canonistica bolognese in Francia

# Egemonia del “modello” bolognese

---

## ➔ Giovanni Bassiano

- insegna a Mantova, forse a Cremona, sua città natale, e a Piacenza; soltanto più tardi a Bologna, ove è suo allievo Azzone negli anni '80 del sec. XII
- compone un *Ordo iudiciorum* (collocabile per alcuni riferimenti interni tra 1167 e 1181)
- compone un quadro schematico delle azioni romane (*Arbor actionum*) forse a Mantova e pure una *Summa* dedicata a descrivere le fasi iniziali del processo (redazione dei *libelli* introduttivi, ruolo degli avvocati)

# Egemonia del “modello” bolognese


---

## ➔ **Azzone**

- attivo tra 1190 e 1230 ca., compone una *Summa* al Codice, alle Istituzioni e a metà del Digesto; redige apparati di glosse ampi e organici che preludono a quello di Accursio

## ➔ **Accursio e la Magna Glossa al Corpus Iuris Civilis: la “chiusura” della glossa**

- apparato di oltre 96.000 glosse in stretta continuazione di quello azzoniano
- Diventa apparato “ordinario” sin dal tardo '200 e nelle versioni a stampa del CIC dalla II metà del '400



## Le "universit " in Europa tra XII e XIII secolo

Nel corso del XII sec. appaiono in alcune citt  europee istituzioni culturali nuove, organizzate in associazioni di studenti oppure di docenti e studenti (*universitates*): sono le universit  di Bologna, Parigi e Oxford. Si disciplinano con precisi statuti e programmi.

A Parigi prevalgono la filosofia e la teologia; a Oxford le arti del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica); a Bologna la giurisprudenza e la medicina. L'insegnamento   tenuto da una nuova figura di intellettuale (*magister*), che insegna la ricerca razionale della verit  in armonia con le autorit .



# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici: libera e spontanea

- *socci* pagano al maestro (*dominus*) un onorario (*collecta*) per il servizio di insegnamento – e poi pagano anche altre “collette” *pro pensione* e *pro bancis* (al *dominus* della scuola per l’aula e le sue attrezzature e anche al bidello per la pulizia e altri servizi)
- il gruppo di studenti stretti attorno a un maestro forma una *comitiva* che frequenta una *schola* (per cui essi sono definiti dal proprio maestro *socci mei*)

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria



Monumento a Matteo Gandoni (1330): si nota la presenza di un bidello, intento a portare un libro. Il dottore seduto in cattedra (probabilmente in legno intagliato, come evidenziato dalle decorazioni) è effigiato nel corso di una lezione ponendo attenzione anche alla scelta di un vestiario raffinato e alla moda, con una tunica dalle larghe pieghe e ampie maniche

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici: libera e spontanea

- ➔ modello bolognese: associazione di studenti e i *rectores* ne sono i rappresentanti
  - *Universitas ultramontanorum*: riunisce le *Nationes* d'Oltralpe, che nel 1265 sono 13: Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Inglesi, Polacchi, Catalani, Provenzali, Piccardi, Borgognoni, Pittaviensi (del Poitou), Turonensi (della regione di Tours, la Turenna) e Cenomanensi (regione del Maine), Normanni, Ungheresi
  - *Universitas citramontanorum*: riunisce 4 *Nationes* italiche di Campani (e altri meridionali), Romani, Toscani, Lombardi (e altri settentrionali)
    - ➔ tra la fine del sec. XIII e gli inizi del XIV si riducono a 3: la *Natio* dei Romani assorbe i Campani e i meridionali in genere

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici: libera e spontanea

- ➔ modello bolognese: associazione di studenti e i *rectores* ne sono i rappresentanti
  - nella II metà del '200 nasce anche la *l'Universitas artistarum*, che riunisce tutti gli studenti non legisti (letterati, filosofi, matematici e medici) ed è composta da 4 *Nationes*: 3 italiane (lombardi, toscani e romani) e una straniera (Ultramontani)

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## Statuti studenteschi bolognesi

- ➔ 1214-17: sono documentati per la prima volta Rettori e Statuti degli studenti
- ➔ 1252: primi Statuti noti delle 2 *Universitates* di Citramontani e Ultramontani (frammenti); la parti superstiti riguardano i seguenti punti:
  - i dottori non possono “facere collectam” se non dopo la festa di S. Andrea
  - i dottori possono fare un unico giorno di festa alla settimana
  - i dottori devono disputare nel giorno assegnato dai Rettori dell’Università
  - i dottori sono tenuti a depositare una cauzione di 25 lire di bolognini 15 gg. prima della festa di S. Michele “pro punctis servandis”, cui segue:
    - Ordine e scadenze per la lettura del Codice
    - Ordine e scadenze per la lettura del Digesto vecchio (L.1-24.2)
    - Ordine e scadenze per la lettura del Digesto nuovo (L. 39-50)
    - Ordine e scadenze per la lettura dell’Inforziato (L. 24.3-38.17)
    - Ordine e scadenze per la lettura delle Decretali e quindi del *Decretum*

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## **Statuti studenteschi bolognesi**

- ➔ i primi statuti studenteschi che contengono articolate norme su elezione dei rettori e loro funzioni, modalità di adesione degli studenti all'*Universitas*, il sistema della riproduzione dei libri, gli organi dell'Università, la condizione delle aule di studio, il calendario delle lezioni, le modalità e i tempi di lezioni e altre iniziative didattiche
- ➔ articolazione complessiva dello Studio e competenze delle sue varie figure
- ➔ negli Statuti del 1252, i maestri sono tenuti a depositare una cauzione di 25 lire al rettore dalla quale sottrarre le eventuali multe inflitte per le lezioni non tenute e per altre infrazioni

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

**La prima organizzazione degli *Studia* giuridici**

**Modelli di università: spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili**

➔ Esodi di maestri e studenti da Bologna:

- 1204: Vicenza
- 1215: Arezzo
- 1222: Padova (poi da Padova a Vercelli nel 1228)
- 1224: Napoli
- 1321: Imola e poi Siena

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici

**Modelli di università:** spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- **Padova:** nasce nel 1222 da una secessione di studenti bolognesi; impoverita dall'esodo verso Vercelli nel 1228 e poi rilanciata dopo metà '200 successivamente alla morte di Ezzelino da Romano nel 1259 → con Perugia è la sede più prestigiosa che tra '200 e '300 contende a Bologna il primato nell'insegnamento del diritto
- **Napoli:** trasferimento di studenti dopo l'istituzione dello Studio da parte di Federico II, seguita dal bando contro lo Studio bolognese decretato nel 1225, in seguito al quale molti studenti scelgono di recarsi a Napoli ordinando anche ai loro professori di seguirli → questi si rifiutano di obbedire e il Comune impone il bando perpetuo e la confisca dei beni ai Rettori e ai *consilarii* (rappresentanti delle *Nationes* nel governo dell'*Universitas*).
- **Vercelli:** nasce nel 1228 grazie a un esodo da Padova con insegnamenti di Diritto e Teologia → è qualificata come *Studium Generale* nello Statuto cittadino del 1234/35 e Federico II vi nomina poi come professore di diritto Uberto di Bonaccorso → rimane attivo per non molti anni e viene riavviato a rate, estinguendosi dopo metà '300.



# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici

**Modelli di università:** spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- ➔ modello parigino: associazione di maestri e studenti, che gestisce l'istituzione destinata a impartire l'istruzione superiore nelle città
- a **Parigi**, ove si insegna Teologia ma anche Medicina, Diritto Canonico e Romano (proibito da Onorio III nel 1219), l'*Universitas* appare nei primi anni del '200 ed è una *Universitas scholarum* (ossia "delle scuole"), quindi comprende scolari e docenti, ma a questi ultimi spetta il compito di eleggere le cariche più importanti e di prendere iniziative per contrattare spazi di autonomia con le autorità locali
- **Parigi**: riceve i primi privilegi da Papa Celestino III e da re Filippo Augusto nel 1200; nel 1231 Gregorio IX con la bolla *Parens Scientiarum* rende lo *Studium* indipendente dal cancelliere; nel 1292 Nicolò IV conferisce il titolo di *Studium Generale*
- il cancelliere è il vescovo della città, che partecipa attivamente al governo dell'*Universitas*, e i rettori sono i rappresentanti dei maestri

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

**La prima organizzazione degli *Studia* giuridici**

**Modelli di università:** spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- **Modena:** circa dal 1180 per arrivo di Pillio
- **Oxford:** riceve il primo privilegio nel 1214, ma è attiva assai prima in seguito a una secessione da Parigi di studenti inglesi verificatasi nel 1167
- **Cambridge:** sorge nel 1209 in seguito a una migrazione da Oxford
- **Montpellier:** primi riconoscimenti nel 1220

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici

Modelli di università: spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- **Tolosa:** istituito con privilegio Papale di Onorio III nel 1229
- **Orleans:** scaturisce da una diaspora parigina nel 1229
- **Salamanca:** fondata dal re Castiglia Alfonso IV nel 1254
- **Siena:** si forma come *Studium* in anni '40 del XIII e diventa *Studium Generale* con il diploma di Carlo IV del 1357
- **Coimbra** (Portogallo): primi riconoscimenti nel 1288
- **Roma:** dopo l'attestato funzionamento di uno *Studium Curiae* presso la Curia pontificia, nell'aprile del 1303 con apposita bolla Bonifacio VIII istituisce lo Studio Pubblico e nel luglio 1303 eleva a *Studium Generale* quello di Avignone

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici

**Modelli di università:** spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- **Perugia:** diventa *Studium Generale* con bolla di Clemente V nel 1308 e ha grande successo nel corso del '300 in campo giuridico grazie all'insegnamento di Iacopo Belvisi, Cino da Pistoia (che dal 1328 ha come allievo Bartolo) e altri nomi illustri
- **Firenze:** si istituisce una scuola di Diritto e di Medicina soltanto nel 1321 e alla metà dello stesso secolo ottiene il diploma di *Studium Generale* da Papa e imperatore
- **Pisa:** nel 1343 ottiene da Clemente VI la patente di *Studium Generale*, conducendo però vita non molto brillante
- **Praga:** è istituito da Carlo IV nel 1348


# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

## La prima organizzazione degli *Studia* giuridici

**Modelli di università:** spontanee / comunali / imperiali-Papali / signorili

- **Pavia:** ottiene patente di *Studium Generale* da Carlo IV nel 1361 → è potenziata dai Visconti come sede universitaria verso la fine del '300 e ottiene la bolla di *Studium Generale* da Bonifacio IX nel 1389
- **Cracovia:** fondata nel 1364 dal principe Casimiro il Grande
- **Vienna:** istituita nel 1365 dall'imperatore Rodolfo IV
- **Heidelberg:** istituita nel 1386
- **Colonia:** istituita nel 1388
- **Ferrara:** ottiene diploma di *Studium Generale* nel 1391 da Papa Bonifacio IX su richiesta di Alberto III d'Este



## Le "università" in Europa nel sec. XV

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## ➔ La stabilizzazione delle strutture universitarie

- A partire da Innocenzo III (1210) si inviano a Bologna le compilazioni ufficiali della Chiesa
- Bologna attrae studenti da ogni parte d'Europa
- Si formano le *Nationes* (Azzone: non sono “corporazioni”)
- Primi decenni del '200: le *Universitates*
- Un caso particolare: la “*natio germanica*”
- Il *rector*

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

## → L'Università di Napoli

- 1224: Federico II re del *Regnum Siciliae* e Imperatore
- Invita gli studenti bolognesi e paga direttamente i professori
- 1226: bando contro la *studium bolognese*
- Vi insegnano giuristi meridionali, ma di formazione bolognese (Andrea Bonello da Barletta, Marino da Caramanico), e giuristi settentrionali (Martino da Fano)
- Dottrine che legittimano il potere sovrano



Federico II con i simboli del potere imperiale e i suoi dignitari, 1230 circa, miniatura su pergamena, Salerno, Museo Diocesano.



# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## ➔ L'Università di Parigi

- Non “universitas scholarium” (...degli studenti), ma “universitas scholarum” (...delle scuole, cioè un'associazione di professori)
- Diritto giustiniano “lex omnium generalis” e imperatore “dominus mundi”
- nel 1219 Filippo Augusto ottiene da Onorio III la proibizione dell'insegnamento giuridico a Parigi
- nel 1235 Gregorio IX lo autorizza a Orléans
- 1312 Filippo il bello lo confermava precisando:
- il regno si regge sulla consuetudine; vi sono poi popolazioni che usano lo “ius scriptum”, ma per concessione sovrana
- il diritto romano vige non “ratione imperii” ma “imperio rationis”

# I primi centri di studio: La struttura istituzionale Universitaria

---

---

## ➔ Le università nel XIII - XIV sec.

- Nationes e universitates: burocratizzazione
- La “matricula”
- I “doctores legentes”
- La frequenza
- “Lecturae ordinariae” e “lecturae extraordinariae”

# La didattica giuridica

---

## ➔ Le lezioni e il conferimento del titolo dottorale

- La lezione

- Almeno fino alla seconda metà del Trecento: lettura diretto del testo - *lectura*
- Odofredo (metà del '200): *lectura, casus, contrarietates, brocarda, distinctiones, quaestiones, repetitiones*
- *Repetitiones*

# La didattica giuridica

---

## ➔ Le lezioni e il conferimento del titolo dottorale

- **Il conferimento della laurea**

- VI anno: *legere, repetere disputare*: “baccalarius in actu legens”
- VI-VIII: “baccalarius ad privatam admissus” - “privata” - “licentiatus in iure” - esame pubblico
- si diventa dottore in diritto civile e in diritto canonico, o “in utroque iure”

# La didattica giuridica

---

---

## ➔ I metodi di studio e di insegnamento

- la letteratura della scuola dei Glossatori

### 1. legere, repetere

- glosse interlineari e marginali / autentiche / apparati di glosse
- *distinctiones* = si elaborano classificazioni con numerose divisioni e sottodivisioni, talvolta illustrate da schemi grafici
- *lecturae, repetitiones*
- *dissensiones dominorum* = raccolte di opinioni contrastanti dei maestri su particolari punti
- *summae, summulae* = riassunti soprattutto a Codice e Istituzioni o a singoli titoli (meno analitici ed esaurienti di apparati di glosse)

# La didattica giuridica

---

## ➔ I metodi di studio e di insegnamento

- la letteratura della scuola dei Glossatori

### 2. disputare

- *quaestiones (mercuriales, sabbatinae)*
- *quaestio legitima* (condotta con gli strumenti della dialettica basati sulla *distinctio*)
- *quaestio facti* (condotta con gli strumenti della logica nova aristotelica basati sull'uso del sillogismo)
- *tractatus quaestionum*

# La didattica giuridica

---

## ➔ universalità del diritto comune

- diritto universale, lingua universale
- *licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale)*

# Il diritto della Chiesa prima e dopo il Mille

---

## Gli antefatti: una breve sintesi

### ➔ Prima del Mille

- Franchi e capitularia ecclesiastica
- Le falsificazioni (la “donazione di Costantino”)
- L'autonomia dei Vescovi
- La *plenitudo potestatis*





# Il diritto della Chiesa prima e dopo il Mille

---

- Il Sacro Romano Impero di nazione germanica (962)
- Accentramento e condizionamento dell'Imperatore anche sulla nomina dei pontefici (Enrico III)
- Una Chiesa in crisi
- Il movimento monastico (V-VI secolo: la riforma benedettina; diffusione dal X secolo: Cluny, Camaldoli, Vallombrosa)
- La “regola benedettina”: disciplina interna e obbedienza al pontefice
- la *concordatio regularum* (IX sec.), le riforme del X-XII sec. (cluniacensi, camaldolesi, vallombrosani)
- Il francescanesimo

# Testi “giuridici” altomedievali in campo religioso

---

## ➔ I libri penitenziali

- Non separazione tra dimensione del diritto e dimensione della fede
- *L'ordo o status poenitentium*
- S. Colombano e il “sistema penitenziale insulare”; la religiosità altomedievale

# Testi “giuridici” altomedievali in campo religioso

---

## ➔ **Compilazioni di diritto canonico tra IX e XI sec.**

- *Lex romana canonice compta*
- *Decretum* di Burcardo di Worms (primi anni del XI sec.): tentativo di autonomizzazione dall’Impero; sarà usato da Gregorio VII

# Il diritto della Chiesa prima e dopo il Mille

---

## ➔ Alto Medioevo

- Mancano concilii generali ed ecumenici, prevalgono le sinodi che riuniscono i vescovi delle singole province ecclesiastiche
- La legislazione della chiesa si basa essenzialmente su:
  - Canoni di concilii locali
  - Capitolari dell'Impero carolingio e dei successivi regni "nazionali", emanati con la collaborazione di vescovi e abati
  - Lettere Papali
  - *Capitula* di singoli vescovi, ossia disposizioni emanate in età carolingia dai vescovi locali e destinate a essere conosciute a memoria dai sacerdoti

# La riforma Gregoriana

- ➔ Gregorio VII (1073-1085) - Enrico IV
- ➔ Precedente: Nicolò II e il concilio lateranense del 1059
- ➔ 1075: *Dictatus Papae*: sono fissate le prerogative del Papa e della gerarchia ecclesiastica
- ➔ Il primato del pontefice romano: i vescovi, le norme canoniche, la giurisdizione
- ➔ Non può essere giudicato; gli scomunicati; l'accentramento della Chiesa
- ➔ Nell'ambito della riforma gregoriana il diritto ha un ruolo fondamentale



- ➔ 1076: Enrico IV decide l'elezione dell'antiPapa Clemente VII; la lotta per le investiture
- ➔ 1077: riconciliazione con l'incontro a Canossa
- ➔ 1085: incarcerazione di Gregorio VII
- ➔ 1122: il concordato di Worms



# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Burcardo di Biberach, *Chronicon Urspergense* (ante 1230)

La cronaca duecentesca lasciataci dall'abate del monastero tedesco di Ursperg contiene un noto passo nel quale viene presentato un parallelo tra le figure di Graziano e Irnerio, ove si sottolinea la forte analogia tra le iniziative dei due giuristi. In tal modo viene ancor più evidenziato il ruolo avuto da Graziano come primo "sistematore" del diritto canonico e quello avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come promotore della prima raccolta sistematica del diritto romano giustiniano in seguito a una *petitio* (un invito) della contessa Matilde di Canossa.

"Huius temporibus **magister Gratianus** canones et decreta, quae variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit"

▶ la notizia filtra nell'opera di Burcardo dalle prime *Summae* canonistiche

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Graziano

- Monaco, lavora a Bologna, già centro di studi giuridici, ove porta a termine la *Concordia discordantium canonum / Decretum* forse verso il 1140 = monumento del *ius vetus* della Chiesa e prima pietra del futuro *Corpus Iuris Canonici*
- è opera assai complessa, contenente testi + riflessioni sui testi stessi (i *dicta magistri*, al fine di spiegare e armonizzare le fonti)
- ha carattere privato, mai recepita ufficialmente dal Papato come testo normativo, ma entra subito nel circuito delle scuole e della scienza



# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Graziano

- Il *Decretum* raccolta assai eterogenea e variegata:
  - canoni conciliari e decretali pontificie già comprese in raccolte precedenti (soprattutto Burcardo e Ivo di Chartres, in particolare dalla “Panormia”, e da Anselmo da Lucca)
  - passi dalle Scritture e dai Padri della Chiesa
  - passi del diritto romano, della *Lex romana visigothorum*, di leggi barbariche e di capitolari carolingi
  - 1 frammento dell’Editto di Rotari

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- i passi tratti dal DR sono per la grande maggioranza contenuti nelle *Palee* e nella serie di aggiunte apportate da canonisti successivi a Graziano entro lo stesso sec. XII, ai tempi in cui essi avevano iniziato a studiare anche il diritto civile in modo approfondito
- tutti i passi sono collocati sotto una *inscriptio* che dichiara la loro fonte in modo da orientare il lettore sul tipo di *auctoritas* che i vari passi possono pretendere (pur con eventuali alterazioni causate dalla “tradizione” dei singoli testi)
- è la prima grande e compiuta consolidazione del diritto della Chiesa, poiché procede a una raccolta di testi governata da una articolazione sistematica

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- anche come raccolta privata, dà risposta al primato Papale nella Chiesa e nel Mondo e al problema dell'unità e identità del Diritto Canonico, completando i testi con propri commenti (*dicta magistri*) e cercando di spiegare logicamente le contraddizioni nascenti dal confronto di testi così eterogenei
- risponde alle medesime esigenze di certezza già avvertite in campo civilistico, soddisfatte grazie alla ricomposizione e allo studio del *Corpus Iuris*, offrendo un testo certo e affidabile cui fare riferimento sia per i problemi interni e strutturali della Chiesa, sia per le regole di vita da offrire (e imporre) ai fedeli nell'intera cristianità
  - ▶ anche per tali motivi ha presto larga diffusione in Francia, Inghilterra e Germania

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Graziano

- Uso del metodo dialettico:
  - ▶ per ogni principio viene individuata una norma centrale e vincolante e quindi confrontata con quelle divergenti
  - ▶ si richiama ai procedimenti logici già impiegati da Abelardo nell'analisi dialettica dei *contraria* e agli strumenti disponibili al tempo grazie alla tradizione veicolata dalle scuole di arti liberali
  - ▶ al fine di comporre le contraddizioni e spiegarle armonizzando i testi, procede per *distinctiones*, ossia per minute distinzioni tra i differenti significati assunti da termini e concetti in base agli specifici contesti

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- si applicano 4 criteri di base per concordare tra loro norme di tempi, luoghi e significati differenti e stabilire quindi una gerarchia delle fonti (si “storicizza” il diritto):
  - *ratione temporis* (valuta la cronologia delle fonti, in base al principio che la legge successiva abroga quella precedente sul medesimo oggetto)
  - *ratione loci* (valuta la gerarchia di autorità: un concilio ecumenico ha la precedenza su uno provinciale; una lettera pontificia su una vescovile; la norma particolare propria di un luogo deroga a quella generale propria di un ambito più vasto)
  - *ratione significationis* (valuta il senso specifico della norma)
  - *ratione dispensationis* (valuta i criteri secondo i quali una regola generale preveda alcune eccezioni)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- titolo originario *Concordia Discordantium Canonum* (armonizzazione di regole canoniche discordanti): tesa verso il fine non di fare opera di teologia, ma di isolare le questioni attinenti al governo della Chiesa e dei fedeli, più che delle anime, e di isolare i problemi “esterni”, rilevanti per il tribunale pubblico (il cd. “foro esterno”, il foro giurisdizionale della Chiesa), da quelli di competenza del tribunale della coscienza (il cd. “foro interno”, il foro sacramentale), rilevante per confessioni e penitenze inflitte dal confessore
  - ▶ Dante colloca Graziano in Paradiso tra gli spiriti sapienti del cielo del Sole (perché “l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso”)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Graziano

- *Decretum* suddiviso in 3 parti + aggiunte posteriori:
- I parte  
divisa in 101 *distinctiones* (ove si chiarisce ciascun argomento a partire dai suoi principi generali e dalle contraddizioni cui dà luogo, operando una serie di suddivisioni successive sempre più puntuali),  
a loro volta divise in capitoli (trattano i problemi generali del diritto, il governo ecclesiastico e la sua disciplina tramite le varie cariche della gerarchia)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- *Decretum* suddiviso in 3 parti + aggiunte posteriori:
- **Il parte**  
divisa in 36 *causae* (controversie figurate, casi fittizi che introducono una discussione giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il patrimonio ecclesiastico e il matrimonio),  
a loro volta divise in *quaestiones* (singoli problemi giuridici)  
e poi in capitoli
  - ▶ ogni *causa* verte su un problema ipotetico per il quale vi sono varie soluzioni (*causae* dedicate alla simonia, alla procedura, ai monaci e alla loro disciplina, al matrimonio)
  - ▶ di ogni *quaestio* Graziano illustra la soluzione con i propri *dicta* (nella Causa 33, relativa al matrimonio, dopo la *quaestio* 2 un continuatore di Graziano ne aggiunge un'altra molto ampia sulla penitenza, un vero e proprio *Tractatus de poenitentia* suddiviso in 7 *distinctiones*)



# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Graziano

- *Decretum* suddiviso in 3 parti + aggiunte posteriori:
  - III parte  
suddivisa in sole 5 *distinctiones* relative a un trattato sui sacramenti, che è stato aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei *dicta magistri*
    - ▶ grande successo del *Decretum*, formato sia da autorità normative che da creazioni dottrinali (i *dicta*), tanto nella Scuola quanto nella pratica
    - ▶ nella Scuola dà origine a una tradizione di Glossatori specialisti (i Decretisti) attivi parallelamente ai Glossatori civilisti, mentre nella pratica diviene il punto di riferimento per la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ *Summae* e glosse al *Decretum*

- Ugucione da Pisa (vescovo di Ferrara dal 1190 al 1210) compone una monumentale *Summa* dando luogo a una larga “irruzione” del Diritto Romano all’interno della materia canonica
  - si rende necessaria una formazione anche romanistica dei maestri di Diritto Canonico e si accelera il processo di fusione tra le due scienze in quello che poi diverrà il sistema dell’*utrumque ius*
- altre *Summae* composte da Rolando, Rufino, da Giovanni da Faenza e da Stefano di Tournai, che la realizza negli anni '60 del sec. XII
- Giovanni Teutonico (prima metà del sec. XIII) forma la prima trama di un apparato di glosse, anche con apporti di altri autori, sul quale poi Bartolomeo da Brescia compila la Glossa Ordinaria al *Decretum*



Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna, codice 281, *Decretum Gratiani cum glossa ordinaria Bartholomaei Brixieniensis*, c. 1r

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Le raccolte di Decretali

- con Papa Alessandro III (1159-81), nel contesto della lotta con Federico I, si intensifica l'emanazione di Decretali tese a enunciare principi giuridici che di fatto vengono a integrare e correggere il *Decretum* e che nei decenni successivi si iniziano a raccogliere in modo sistematico e ordinato per materie, per renderne più facile il reperimento
  - si va verso **le 5 Compilazioni Antiche**, al fine di sistemare il grande materiale prodotto in misura crescente dai papi: vi sono quasi 2.000 decretali per il periodo compreso tra il pontificato di Alessandro III (1159-81) e quello di Gregorio IX (1227-41)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ **Quinque compilationes antiquae**

### I) *Compilatio I*:

redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da Pavia, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 pezzi. Attinge direttamente agli archivi Papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del sec. XII agli Atti dei grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII. Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione rivista nel 1192-98.

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ *Quinque compilationes antiquae*

→ a partire dalla *Compilatio I*, le consolidazioni canonistiche sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti in base ai quali si organizzano sistematicamente le fonti:

- iudex (relativo alle autorità giudiziarie e all'organizzazione dei tribunali)
- iudicium (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura)
- clerus (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi)
- connubium (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle persone)
- crimen (relativo alla procedura e al diritto penale)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ *Quinque compilationes antiquae*

### II - III) *Compilatio III*:

raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel 1210 allo Studio di Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale);  
ad essa fece seguito la *Compilatio II* (1210-12), con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente a cura di Giovanni di Galles

### IV) *Compilatio IV*:

raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215 + altri 104 testi di Innocenzo III; rimane ancora una raccolta privata

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ *Quinque compilationes antiquae*

### V) *Compilatio V*:

redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224 su ordine di Onorio III raccogliendo le sue decretali degli anni 1216-26 + la costituzione di Federico II del 1220 in favore della Chiesa; ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio agli *Studia* di Bologna e Padova

- Onorio III dispone che i testi siano citati nei tribunali, oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi
- per la I volta il Papato assume consapevolmente il ruolo di legislatore per la Cristianità intera per mezzo del Diritto



# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Il *Liber Extra*

- nel quadro di tale volontario disegno di governo della cristianità, Gregorio IX affida al giurista catalano Raimondo di Peñafort (domenicano), già professore a Bologna, il compito di coordinare le 4 compilazioni non ufficiali con la V e aggiornare il tutto dando ai singoli pezzi uno stesso valore di legge
- ruolo di Raimondo analogo a quello dei compilatori giustiniane di 8 secoli prima
- opera di coordinamento tra i vari testi, di eliminazione di quanto è superfluo, contraddittorio e ripetuto aggiungendo anche nuovo materiale normativo (decretali “ad hoc” di Gregorio IX) per completare e armonizzare il tutto (2.139 canoni totali, sempre articolati in 5 libri, suddivisi in titoli)

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Il *Liber Extra*

- lavoro di codificazione in senso stretto, unito alla esplicita abrogazione delle precedenti compilazioni, promulgato infine il 5.IX.1234 con la bolla *Rex pacificus* e inviato ufficialmente agli Studia di Bologna, Padova e Parigi mettendolo a disposizione per l'insegnamento ➤ *Liber Extra Decretum Gratiani*
- analogia operativa e di valore tra il Codice giustiniano e il LE, che si chiudono con due titoli (X.5.40-41) che riecheggiano gli analoghi del Codice (*De verborum significatione e De regulis iuris*)
- il LE esprime il primato conseguito dal Papato del sec. XIII, proteso al controllo degli apparati pubblici, sia laici che ecclesiastici, e dell'intera società mediante un complesso di norme volte a disciplinare tutta la sfera della vita religiosa e civile

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ Il *Liber Extra*

- rappresenta il *Ius novum* della Chiesa che si contrappone al *Ius vetus* costituito dal *Decretum*:
  - ▶ il *Decretum* è basato su una scacchiera pluralistica di fonti normative
  - ▶ il LE è diritto espresso dalla volontà pontificia e organizzato secondo una tecnica legislativa unitaria e “moderna”, tanto da rimanere al centro della produzione normativa della Chiesa sino al Codice di Diritto Canonico del 1917
  - ▶ trova un parallelo soltanto nel *Liber Augustalis* di Federico II come espressione matura e unitaria della volontà di governo tramite lo strumento delle leggi

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ Il *Liber Extra*

- si tratta di una codificazione unitaria e generale, che ha un enorme successo anche tra i giuristi, i quali si specializzano nello studio delle Decretali (Decretalisti) differenziandosi dagli studiosi del *Decretum* graziano (Decretisti)
- il LE assume quasi natura di codice poiché in esso si affermano due principi importanti:
  1. esclusività: eccetto il *Decretum*, tutte le norme che non trovano luogo in esso sono sprovviste del peculiare carattere dell'autenticità
  2. testualità: le norme confluite nel LE hanno valore nella forma e nelle parole precise in cui vi sono state immesse

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ *Summae* e glosse al LE

- *Summae* imponenti al LE sono composte da Goffredo da Trani († 1245), Sinibaldo Fieschi (Papa Innocenzo IV, † 1254), da Enrico da Susa (cardinale Ostiense, † 1271), al quale si deve l'opera di maggior rilievo e diffusione (composta tra 1250 e 1253)
- l'apparato ordinario di glosse al LE si deve al giurista Bernardo Bottoni da Parma († 1266)
- in anni successivi anche Innocenzo IV emana molte decretali, di cui si predispongono raccolte ufficiali ➤ le sue *Novellae* e i decreti conciliari successivi vengono poi aggiunti in fondo al LE oppure inseriti in corrispondenza dei vari titoli come loro aggiornamento

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ *Liber Sextus*

- 1298: Bonifacio VIII promulga il LS (con bolla *Sacrosantae* del 3 marzo) sottolineandone l'aggiunta ai 5 libri delle Decretali di Gregorio IX; ma è a sua volta suddiviso in 5 libri secondo la tradizionale ripartizione per materie (*iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*)

→ da *Vicarius Petri* a *Vicarius Christi*: il Papa non può essere giudicato da alcuno e ha il diritto di giudicare tutti (bolla *Unam sanctam*, promulgata il 18.XI.1302, inserita poi nelle *Extravagantes communes*)

→ vertice della teocrazia medievale

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ *Liber Sextus*

- apparato ordinario di glosse composto dal grande canonista bolognese Giovanni d'Andrea (1270 ca. - 1348), accresciuto poi negli ultimi anni di vita con una serie di ulteriori *additiones*
- sempre Giovanni d'Andrea scrive anche *Commentaria* sul LE e sul LS (presentati nei mss. anche come *Novella in Decretales* e *Novella in Sextum*)
- altri importanti e noti *Commentaria* si devono a Nicolò Tedeschi († 1453), nativo di Catania ma attivo in varie città centro-settentrionali e soprattutto a Siena

# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

---

## ➔ *Clementine*

- raccolta di decretali di Papa Clemente V (1305-14) che, in seguito alla sua morte nel 1314, viene ufficialmente promulgata da Giovanni XXII nel 1317, dopo che la sede Papale si è stabilmente trasferita ad Avignone dal 1309 (*Decretales Clementinae*)
- si chiude la serie delle raccolte ufficiali di norme pontificie
- apparato ordinario composto sempre da Giovanni d'Andrea

## ➔ *Extravagantes*

- raccolta di *Extravagantes* costituita da decretali di Giovanni XXII (1316-34), distribuite sotto vari titoli e pubblicate dal giurista francese Jean Chappuis nel 1500, assieme a un analogo *corpus* di 74 decretali soprattutto di Papa Sisto IV (1471-84) edite come *Extravagantes communes*



# Il diritto della Chiesa dopo il Mille

---

## ➔ *Corpus Iuris Canonici*

(come sistemato da Jean Chappuis nel 1500 e valido sino al 1917)

- *Decretum*
- *Liber Extra* (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - *Rex pacificus*)
- *Liber Sextus* (1298 - Bonifacio VIII)
- *Clementinae* (1317 - Clemente V, Giovanni XXII)
- *Extravagantes ed Extravagantes communes* (Giovanni XXII e successori)

# *UTRUMQUE IUS*

---

- ➔ riforma gregoriana e fermento del diritto canonico
- ➔ permanente importanza del diritto imperiale in campo secolare
- ➔ successo del *Decretum* graziano nel contesto del fervore scientifico intorno al *corpus* giustiniano
- ➔ i canonisti: coscienza del proprio ruolo
- ➔ Innocenzo III: competenza giurisdizionale del foro ecclesiastico “*ratione peccati*”

# *UTRUMQUE IUS*

---

- ➔ sempre più si chiede ai *domini legum* un *consilium sapientis iudiciale* in base all'*utrumque ius*
- ➔ diritto canonico come unica parte del diritto medievale di natura prevalentemente legislativa
- ➔ il processo romano canonico
- ➔ i limiti allo *ius proprium*
- ➔ Sacra rota romana
- ➔ la centralità politica dell'istituzione ecclesiastica nel Medioevo

# *Il commune civitatis*

---



# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## ➔ rinascita urbana del secolo XI

- continuità con i municipi romani
- governo vescovile: concessioni imperiali e diritti comitali (secc. X-XI)
- *libertas ecclesiae* promossa dalla Riforma sollecita “emancipazione” dei laici tramite forme autonome di organizzazione politica
- vitalità economica delle città ed economia monetaria

## ➔ movimento associativo a livello intracomunale

- confraternite
- compagnie delle armi (basate su suddivisioni urbane)
- compagnie delle arti (corporazioni)
- consorterie gentilizie

## ➔ comunità rurali

- strutture associative in grado di gestire l’amministrazione locale

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## ➔ Fasi delle istituzioni comunali

- comune consolare (sec. XII-inizi XIII): consoli + assemblea dei cittadini (*concio*, *arengo*)
- comune podestarile (fine sec. XII-metà XIII): podestà + consiglio “minore” (consiglio di Credenza, consiglio degli Anziani)
- comune popolare (seconda metà sec. XIII - concetto di *populus*; governo delle Arti)
  - capitano del Popolo e podestà
  - legislazione antimagnatizia e suntuaria; ordinamenti “sacri e sacratissimi”
- Signoria (fine sec. XIII-sec. XIV)
- Principato (vicariati imperiali e pontifici, sec. XIV-XV)

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

## Le fasi istituzionali del comune

- ➔ Fase consolare
- ➔ Consoli: per lo più in numero pari, non giuristi (console “de iusticia”)
- ➔ 1158: dieta di Roncaglia; 1176: battaglia di Legnano...
- ➔ 1183: pace di Costanza (alcune imposte spettano ai comuni, e sono regolate da consuetudini; nei giudizi di appello i delegati dell’Imperatore giudicano “secundum leges et mores)
- ➔ espansione nelle aree extracittadine
- ➔ Fase podestarile (ca. 1190)
- ➔ Organo monocratico; Podestà straniero con competenze tecnico-professionali; prevalgono le funzioni di tipo giurisdizionale
- ➔ Fase popolare (il “capitano del popolo”)
- ➔ Popolo come l’insieme delle corporazioni; al vertice: il Capitano del popolo
- ➔ Signoria (dall’inizio del ‘300; non ovunque); Principato

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## ➔ Importanza del “regime” podestarile:

- basato inizialmente su rettori locali e poi itineranti, con uno sviluppo che si assesta definitivamente tra la fine del sec. XII e gli anni '20 del '200
- personale politico sempre più specializzato, con curie di giudici e notai al seguito (la “familia” del podestà)
- funzioni principali: giurisdizione civile e criminale, politica estera, comando militare
- strumento di alleanze intercittadine
- redazione scritta degli Statuti
- diffusione di una cultura di matrice giuridica (anche per notai) e retorica, sull'esempio della tradizione classica e in particolare ciceroniana (manuali de *regimine civitatis* e manuali di *Retorica-Ars Dictandi*)



# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

- ➔ Contrapposto dialettico del diritto comune
- ➔ Traccia un'identità locale antica (statuti rurali, statuti di valle...)
- ➔ Identifica la dialettica politica centro-periferia, tra “dominante” e centri minori; i *Libri iurium*
- ➔ Lo sviluppo degli statuti va in parallelo con quello dei comuni
- ➔ *Lex municipalis* espressione della libertà cittadina
- ➔ Risveglio della vita politica; la *coniuratio civium* ha nuova coscienza politica; le consuetudini sono oggetto di accordi tra comunità e signori locali

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

➔ Premesse allo sviluppo di *iura propria*

- oltre allo *ius civile* romano, i testi giustinianeî citano anche un *ius civile* proprio di ogni *civitas* e quindi locale: “quod quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile” (D. 1.1.9)
  - un passo del giurista Salvio Giuliano (D. 1.3.32) ammette la desuetudine della legge, che quindi può essere tacitamente abrogata da una consuetudine contraria, in quanto dotata di identico potere
  - già i *municipia* di diritto romano o latino in età imperiale sviluppano un diritto locale che contribuisce a ordinare l’organizzazione della vita collettiva, soprattutto in relazione alle regole procedurali per la risoluzione delle controversie
- ➔ un lontano modello di *ius proprium*: un diritto locale che assimila istituti e procedure a quelli tipici di Roma, usati come modello cui conformarsi

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

- ➔ **Diplomi imperiali di riconoscimento delle Consuetudini cittadine.**
- ➔ ai Mantovani viene rilasciato un diploma da parte di Matilde di Canossa (1091), riconoscendo la consuetudine che è propria di ogni città della Langobardia (e già prima un diploma di Enrico II (1014) è indirizzato agli “arimanni” della città) dal 1091 al 1114, ribellatasi al dominio matildico, si autogoverna in una forma che anticipa il comune ➤ rioccupata dai Canossa, torna a una forma di autogoverno dopo la morte di Matilde (1115) e con la sostanziale approvazione di Enrico V nel 1116 la fine della dinastia canossana coincide con l’assunzione di poteri pubblici da parte dei gruppi di cittadini che danno luogo al Comune, documentato nel 1126
- ➔ dopo la morte di Enrico V (1125) e la crisi che investe la successione al trono imperiale in Germania anche in altre città vicine si afferma il Comune: Reggio (1130), Modena e Verona (1136)

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

- ➔ dalla metà del sec. XI si susseguono diplomi indirizzati ai cives, ai quali si riconoscono le consuetudini locali, ma pure in alcuni casi - come Torino (1116 e 1136) e Mantova (dal 1055) - una consuetudine generale e una libertà che caratterizzano la natura stessa del vivere in una città, un “mos” comune connesso alla natura cittadina che segna anche una distinzione giuridica tra residenza in città e nel resto del territorio
- ➔ ai cittadini viene spesso riconosciuto il diritto di libera circolazione e commercio all'interno del Regno e dell'Impero, pagando talvolta diritti commerciali alla Camera regia → si mette così in rilievo la notevole mobilità dei cittadini, cui l'Impero riconosce caratteristiche universali
- ➔ la libertà di movimento delle popolazioni urbane dedite al commercio si può identificare come consuetudine fondamentale cui è connesso il riconoscimento di una *libertas* ugualmente consuetudinaria

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

- ➔ lo sviluppo economico-commerciale, prima ancora di quello politico-istituzionale, evidenzia la capacità organizzativa delle città e il riconoscimento di uno speciale stato giuridico ad esse e ai loro abitanti, creando una netta distinzione rispetto ai territori esterni e le premesse per un rapporto privilegiato con l'Impero
- ➔ carattere specifico della città comunale italiana è l'espansione politica sul territorio, con accentramento di funzioni religiose (poi anche con Ordini Mendicanti), economiche, militari, amministrative, culturali
- ➔ dalla *consuetudo municipalis* (come diritto non scritto, ma garantito dal tacito consenso collettivo) → alla *lex municipalis* (le consuetudini messe per iscritto, come quelle milanesi del 1216) → allo Statuto

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

➔ Evoluzione della normativa cittadina:

- dalla *consuetudo municipalis* (come diritto non scritto, ma garantito dal tacito consenso collettivo)
- alla *lex municipalis* (le consuetudini messe per iscritto, come quelle milanesi del 1216)
- allo Statuto (le norme consuetudinarie integrate e aggiornate dalle disposizioni e deliberazioni degli organi “legislativi” cittadini)

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

➔ *Statutum* = **stabilito, ciò che è fissato tramite un atto di volontà diretto a *statuere*, a produrre una normativa**

- importanza dei processi di scritturazione normativa e della base culturale particolarmente forte in area italica e nella Francia centro-meridionale, ove si ricordano - p. es. - le precoci carte consolari di Arles e Avignone

➔ ma in Italia il fenomeno statutario è più ampio e generalizzato, grazie alla forza tradizionale della cultura scritta e di quella giuridica

➔ il processo di scritturazione porta alla moltiplicazione del complesso delle scritture amministrative prodotte dal Comune e trova poi ampio sviluppo con i regimi popolari verso la metà del '200

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

- ➔ *Consuetudines* (Bobbio: fatto normativo, episodio che diventa durata)
- ➔ *Brevia* (normativa giurata, testi giurati da consoli, podestà e funzionari pubblici)
- ➔ *Statuta* (normativa votata): disposizione votate dal *parlamentum* (*propositio - consultatio-reformatio*). La normativa più recente emanata dagli organi consiliari (Statuti veri e propri)
- ➔ Gli statuti si fissano lungo il XIII secolo; dopo: *correctores, reformatores, conciatores, emendatores*
- ➔ *Lex specialis - lex communis omnium*: statuti e giuristi
  - giungono poi a formare un complesso unitario oggetto di una apposita riscrittura e sistemazione, cui nella maggior parte dei casi si approda nei primi decenni del sec. XIII



# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

- la redazione scritta delle consuetudini urbane e degli statuti si intreccia con l'aspirazione autonomistica dei Comuni, favorendo il rilancio della normativa statutaria che si osserva dopo la Pace di Costanza (25 giugno 1183), indirizzata a 17 città alleate contro il Barbarossa ma subito fatta propria anche dalle altre
- negli Statuti i Comuni introducono quelle *consuetudines* che l'imperatore, sconfitto, è costretto a riconoscere nel 1183 e la loro redazione, anche se iniziata già prima della Pace di Costanza, conosce una accelerazione dai primi anni del '200 in coincidenza con l'assestamento del sistema di governo basato sui podestà itineranti

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

- in seguito alla rapida moltiplicazione delle norme che vengono a contenere, gli Statuti seguono di solito un modello compositivo abbastanza regolare, anche se non privo di eccezioni e varianti
- sono divisi in libri (4 o 5), con rubriche raggruppate per materie:
  - Libro I: norme di livello “costituzionale”, relative all’organizzazione pubblica del Comune (incorporando anche i testi dei precedenti *brevia*), gli uffici, le cariche, le elezioni ecc.
  - Libro II: norme sul processo e il diritto civile, che conferma o rifiuta le opzioni del diritto romano
  - Libro III: norme sul processo e il diritto criminale
  - Libri IV-V: norme varie, relative ai commerci e ai mercati, all’amministrazione corrente, ai lavori pubblici in città e nel contado, ai danni dati

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## ➔ L'atteggiamento dei giuristi

- anche di aperto disprezzo verso la normativa comunale, non confrontabile per autorevolezza e completezza con quella romana
- gli statuti municipali sono ripudiati come insulti al diritto, opera di asini e contenenti norme arbitrarie (Odofredo), benché egli stesso dimostri di conoscere assai bene quelli bolognesi, in base ai molti riferimenti che sparge nelle sue glosse, e anche quelli di altre città come Venezia (1242), Pisa, Firenze e Perugia
- i giuristi bolognesi, compreso Odofredo, mostrano una totale avversione verso il diritto longobardo, da cui pure derivano principi e terminologia che si riversano negli statuti (C. 6.46.5: *Ut dicit fetidissimum ius Langobardorum*), e sottolineano che a Bologna non si osserva tale diritto e che questo non costituisce la base degli Statuti comunali, poiché *citra Padum servatur ius romanorum, ultra Padum servatur ius lombardorum, et in Tuscia servatur ius lombardorum*

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## ➔ L'atteggiamento dei giuristi

- un noto passo di Gaio (D 1.1.9: “*quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est*”) costituisce il luogo preferito dai Commentatori per studiare la natura e il fondamento dello *ius statuendi* (*an sit permissionis aut iurisdictionis*) e il problema relativo all'*interpretatio dello ius proprium civitatis o lex municipalis*, dato che i testi giustinianeî limitavano le fonti del diritto esclusivamente alla consuetudine, alle leggi del Principe e alla dottrina.
- la legittimazione del *ius proprium* come fonte autonoma di diritto viene basata su tre teorie, che iniziano a maturare dalla II metà del sec. XIII:
  - della *permissio*, della *iurisdictionis*, del *ius gentium*

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

- ➔ Con la dieta di Roncaglia l'imperatore schiaccia ogni sogno autonomistico locale, ma è solo una breve parentesi...
- ➔ La dottrina degli statuti  
Le giustificazioni teoriche della *potestas condendi statuta*
  - Teoria della *permissio* (vi è stata una “concessione” dell'Imperatore)
  - Teoria della *iurisdictio* (Bartolo da Sassoferrato 1343: dalla “*iurisdictio maxima*, a quella della *civitates*)
  - La teoria di Baldo degli Ubaldi (“populi”, statuti e “*ius gentium*”)

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

## 1. *Permissio*

- *potestas statuendi* delle città legata al consenso di Federico I formalizzato tramite la Pace Costanza (1183)
- è quindi revocabile da parte dell'imperatore
- è formalmente destinata a un numero limitato di città riunite nella Lega Lombarda
- concerne la rinuncia da parte imperiale a un ventaglio ben definiti di poteri

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

---

## 2. *Iurisdictio* (sviluppata soprattutto da Bartolo)

- *potestas statuendi* comunale vista come particella, come “materializzazione” locale della più generale potestà normativa imperiale
- ogni *iurisdictio* corrisponde ad uno specifico ordinamento giuridico
- nel senso che la *iurisdictio* (ormai equiparata alla *potestas statuendi* dei Comuni) viene riconosciuta come spettante a coloro che godono di una posizione di superiorità rispetto ad altri soggetti di diritto e hanno su questi un'autorità di comando

→ il diritto vigente nell'Impero si articola in una vasta gamma di *iurisdictiones*, ognuna corrispondente a uno specifico ordinamento giuridico che va da quello minimo del *dominus* fondiario a quello massimo dell'imperatore

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

- ➡ il potere imperiale offre quindi il modello da riprodurre negli ordinamenti di livello inferiore
- ➡ ogni forma di *potestas* si dota di specifiche norme e stabilisce la forma che il proprio diritto deve assumere nonché i modi della sua evoluzione
- ➡ l'ordinamento Comunale esprime nello Statuto la sua volontà normativa e organizzativa
- ➡ a fondamento dello Statuto NON vi è più la concessione da parte di un'autorità superiore (*permissio*), ma la sostanza stessa del sistema giuridico vigente nell'Impero universale, con le sue articolate componenti
- ➡ ciascun ordinamento ha in sé, su scala e misura ridotta, gli stessi poteri che l'imperatore ha nell'Impero



# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

## 3. *ius gentium*:

- Baldo giunge a legittimare lo *ius proprium* quale “diritto delle genti”, che consente a ogni popolo di darsi il proprio *regimen* mediante proprie leggi e Statuti
- serve anche a dare un fondamento teorico a tutti gli ordinamenti esistenti all’interno delle città e quindi al forte spirito associativo che caratterizza la società medievale dando vita a una pluralità di ordinamenti giuridici particolari = associazioni di mestiere e di categorie professionali, compagnie delle armi, confraternite, Università degli scolari (come pure il diritto feudale e il *ius mercatorum*)

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

- ➡ tutto ciò valorizza la dimensione peculiare del Medioevo come una società “senza Stato”, ove la dimensione giuridica è in rapporto unicamente con la società e la civiltà circostanti e non ha bisogno di essere legittimata da un potere politico, ma reca in sé la propria legittimazione ed è pertanto autonoma
- ➡ il diritto è in relazione soltanto con il gruppo che lo produce e che vi si riconosce secondo la pluralità di ordinamenti tipica del Medioevo, ed esso nella sostanza si autolegittima in quanto espressione spontanea di una delle molteplici possibilità di aggregazione e organizzazione sociale
- ➡ concezione pattizia della norma consuetudinaria (come tacito consenso collettivo) alla base degli *iura propria*

# Le Istituzioni comunali e gli statuti

---

## ➔ La difesa dello statuto

- Divieto di interpretazione
- Gerarchia delle fonti
- Grande mutevolezza



# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

Corporazione: tipica forma organizzativa della società, divisa per classi e per attività merceologiche, cui fa riferimento una tipica forma di diritto speciale

Ad esempio, i Mercanti:

- ➔ senso di appartenenza o di autodeterminazione
- ➔ Lo statuto dei mercanti: norme di organizzazione interna e di polizia
- ➔ Si integrano con gli statuti locali, civili e criminali; maggiore diffidenza verso il diritto romano-canonico
- ➔ Poi ancora: statuti marittimi, statuti delle colonie, trattati internazionali

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

## ➔ Alto Medioevo

- Società feudale: mercante come personaggio atipico, “straniero” e senza diritti, poi muta prospettiva

## ➔ Dopo il Mille: la “Rivoluzione commerciale”

- Le città si sviluppano come sedi di passaggio delle carovane di mercanti

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

## ➔ Il mercante

...colui che esercita professionalmente l'attività di comprare per rivendere  
si interpone, cioè, tra produzione e consumo

il **mercante medievale** non si limita a questo, bensì:

analizza il mercato

commissiona il prodotto agli artigiani

lo immagazzina e lo distribuisce

Ciò determina la sua centralità nella società medievale

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

---

I rischi del mercante: chiedeva credito e rischiava l'insolvenza per i risultati negativi dell'impresa

Necessità di risolvere rapidamente queste situazioni: rischio di compromettere operazioni commerciali ancora recuperabili

Insolvenza: grave lesione dell'etica professionale; si tradisce la fiducia

Presupposto del fallimento: la fuga

Le istituzioni: risposta repressiva - il bando: perdita dei diritti riservati ai cittadini, interdizione dai pubblici uffici, inserimento nell'elenco dei falliti

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

---

## ➔ Le fiere

Spazio fisico che è uno spazio giuridico privilegiato

Si sospendono i conflitti per un determinato periodo di tempo

Tutela particolare a persone e beni; giurisdizioni speciali; si sviluppa un “diritto di fiera”

In particolare: riduzione di pedaggi e imposte, eliminazione delle restrizioni alla residenza e alle attività degli stranieri, procedure giurisdizionali rapide...

...monete di buona qualità e uniformi, rinuncia delle autorità locali al diritto di albinaggio, allo “ius naufragii” e al diritto di rappresaglia



# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

## ➔ Il diritto commerciale

- Un diritto mercantile così concepito comporta: la rivendicazione di una giurisdizione speciale
- È un diritto che si basa su valutazioni di tipo “soggettivo”
- È un diritto “speciale”, ma anche “universale”
- “globalizzazione” e diritto commerciale che converge a livello internazionale, ma...
- anche il diritto comune, l'*interpretatio*, faceva convergere le diverse realtà giuridiche locali

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

---

## ➔ La giurisdizione mercantile

- Diritto di classe e vocazione internazionale si incontrano sul terreno processuale
- Già dal X-XI sec.: procedura particolare, rapida, applicabile solo ai mercanti
- Giurisdizione riservata ai mercanti, ma che tende ad espandere il proprio raggio d'azione (“causa mercantilis”)
- Procedura rapida (“de plano”, “sine strepitu”, “from hour to hour, from tide to tide, from day to day”), niente rinvii né eccezioni, limitazione delle prove ammesse...
- ...esclusione dei difensori tecnici, trattazione orale, uso dell'equità, inappellabilità, rapida ed efficace procedura di esecuzione

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

## ➔ Il diritto commerciale I contratti e le società

Necessità del commercio marittimo; necessità di dividere i rischi; necessità di strumenti giuridici per l'esercizio del credito

### Il Problema del divieto dell'usura

Antico testamento (*Esodo, Deuteronomio*).

Vangelo di Luca: “date a mutuo senza sperarne nulla”

Ma il *mutuum*, secondo il diritto romano, era di per se stesso gratuito, salvo un negozio aggiunto cioè la “*stipulatio usurarum*”; il “*nihil sperare*” si riferisce alla somma versata.

Ancora Luca: “se date a mutuo a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete?”

# Le corporazioni e i loro statuti, in particolare la figura del “Mercante”

---

Dottrina teologica e dottrina giuridica: letture edulcorate del testo evangelico, ma anche identificazione di un precetto giuridico

Si cerca di aggirare il problema, non parlando più di “mutuo”

Contratto di commenda: “tractator” (mercante) e “stans” (capitalista)

Deposito irregolare

Il contenuto giuridico era il medesimo, la causa contrattuale la stessa.

**Sant’Agostino:** nel mutuo il mutuatario fa propria e usa la somma, ed è obbligato a restituirla; il mutuante non rischia nulla, dunque non può chiedere una retribuzione, l’interesse

Diversamente se si instaura un rapporto societario; il finanziatore rischia di perdere il capitale: gli spetta l’interesse

# *Regnum Siciliae*

---

- Ruggero II (1130); Assise di Ariano di Puglia (1140)
- Federico II di Svevia: formazione di uno stato accentrato con burocrazia costituita da funzionari stipendiati e con sottomissione della feudalità e dei comuni
- *Liber Augustalis / Liber Constitutionum* (Melfi, 1231), diviso in 3 libri:
  - 1. ordinamento giudiziario
  - 2. processo
  - 3. diritto penale, civile, feudale

# Regno di Sicilia

---

- Angioini (1266) sul continente, Aragonesi in Sicilia dal 1282 (vespri siciliani); 1442: unificazione delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica
- *capitula, pragmaticae, gratiae, preconi* si stratificano sopra la normativa federiciana
- la costituzione *Puritatem* e la gerarchia delle fonti vigenti nel *Regnum*:
  - diritto regio
  - consuetudini (quando approvate dal sovrano)
  - diritto comune (= diritto romano e longobardo)

# Regno di Sicilia

---

## *Liber Constitutionum* di Federico II, costituzione *Puritatem* (I 62.1)

Tale costituzione, nota con il nome di *Puritatem* (dalla prima parola del testo), venne promulgata una prima volta nel settembre 1231 e poi ancora in una seconda redazione, come testo autonomo e ampliato, nell'ottobre 1246. Le parti aggiunte riguardano il riferimento alla graduazione delle fonti e la sezione finale del testo

→ si prescrive di amministrare la giustizia seguendo le norme contenute nel *Liber*; in difetto di esse secondo le *consuetudines approbatas*, e in difetto anche di queste ultime *secundum iura communia, Langobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget*

# Regno di Sicilia

---

## Federico II e il sistema normative La Scuola Napoletana

- ➔ 1224: Federico II fonda l'Università di Napoli
- ➔ anni '20-'40: provvedimenti legislativi per il *Regnum*
- ➔ 1231: “parlamento di Melfi”, e promulgazione del *Liber constitutionum Regni* o “*Liber augustalis*”
- ➔ *Constitutio puritatem*: gerarchia delle fonti...
  1. leggi regie;
  2. *in defectu*: consuetudini locali “*bonae et approbatae*”;
  3. diritto comune (diritto comune e... diritto longobardo!)



# Statuti e Stati regionali in Italia

---

- ➔ Rilievo della crescita urbana
- ➔ Gli statuti fanno riferimento a realtà ordinamentali vaste
- ➔ Capacità di elaborare diritto da parte delle strutture istituzionali
- ➔ Il diritto municipale disciplina tutti gli ambiti giuridici
- ➔ XIV-XV secolo: affermazione degli “stati regionali” (fanno capo a un signore, a un principe, a una città dominante)
- ➔ Il rilievo degli statuti locali è ridimensionato, ma...
- ➔ ...ancora nel Sei-Settecento hanno vigenza normativa



